



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

59

Data di registrazione

04/06/2026

OGGETTO: DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELL'ACQUA DEL CIVICO ACQUEDOTTO.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 04.04.2024 avente ad oggetto *Individuazione delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi*, trasmessa a mezzo pec dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con allegato vademecum;

Considerato che nel periodo estivo viene normalmente rilevata una riduzione della portata dei pozzi che alimentano i serbatoi d'accumulo del civico acquedotto;

Preso atto che con l'inizio della stagione estiva si ha un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile;

Atteso che l'andamento stagionale e la situazione di emergenza idrica che sta interessando tutta la Regione Siciliana impongono il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;

Considerato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni ed a limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Considerato che è necessario adottare idoneo provvedimento al fine di limitare i consumi impropri di acqua potabile nel territorio comunale e garantire le necessarie priorità all'uso domestico e civile;

Ritenuto pertanto necessario limitare gli usi impropri dell'acqua potabile come l'annaffiatura di orti, ricambio d'acqua delle piscine private, lavaggio di autovetture, irrigazione di campi, lavaggio di aree private e fontane ornamentali;

Visto:

- l'art. 98 del Decreto Legislativo 152/2006;
- l'art. 50, comma 5, e l'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000;
- l'art. 16 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l'art. 7 bis nel Testo Unico dell'ordinamento Comunale, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 per inosservanza dell'Ordinanza Sindacale;
- il Regolamento del Servizio Idrico Comunale.

Vista la Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni.

ORDINA

- 1 il divieto, nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva, di utilizzare l'acqua potabile, proveniente dal pubblico acquedotto, per i seguenti scopi:
 - a. annaffiatura orti e giardini privati;
 - b. irrigazione dei campi;
 - c. lavaggio autovetture e simili anche da fontane pubbliche;
 - d. lavaggio di spazi di aree private;
 - e. riempimento di vasche e piscine private anche da fontane pubbliche;
 - f. ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive;
 - g. manovrare le saracinesche installate sulla rete degli acquedotti e sulle fontane pubbliche;

- 2 dal divieto è fatta esclusione l'acqua emunta da pozzi privati, utilizzata dai gestori degli impianti di autolavaggio, per usi zootecnici, industriali ed artigianali e per le attività regolarmente autorizzate. Sono esclusi, altresì, dal presente provvedimento gli innaffiamenti dei campi da calcio a manto erboso, i parchi e i giardini di uso pubblico, qualora l'organizzazione ne consenta l'innaffiamento notturno;

Gli agenti di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono onerati di vigilare affinché venga rispettata la presente ordinanza e di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da Euro 25,00 a Euro 500,00 per inosservanza della presente Ordinanza fatte salve più gravi sanzioni di carattere penale che potranno essere riscontrate nel corso delle verifiche.

INVITA

La cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua del civico acquedotto al fine di evitare inutili sprechi, ed adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, inserita nel sito ufficiale del Comune e affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

L'invio del presente provvedimento:

- alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio;

- al Comando di Polizia Municipale ed alla Direzione dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per quanto di rispettiva competenza;

- agli organi di stampa ed alle Radio e Televisioni Locali per la massima divulgazione.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia - Sezione di Catania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del Comune.

Il Sindaco
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)